



ATO2

Segreteria Tecnica Operativa - ATO2

e-mail: atodue@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99900925

Del 28-03-2022

Registro Unico n. 922
del 05/04/2022

Protocollo n. 0059435 del
05/04/2022

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento
Paternostro Massimo

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in
data 05/04/2022

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI AVVOCATI DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA SVOLTA IN GIUDIZI
PATROCINATI NELL'INTERESSE DI E.G.ATO2.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Massimo Paternostro

visti

il D. Lgs n. 267/2000;

la Determinazione R.U. n. 2086 del 17/06/2021, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 comunicato alla Conferenza dei Sindaci ai sensi del Regolamento di funzionamento della STO e da questa approvato con la Delibera n. 2-21 del 1 luglio 2021;

premesse

che, a seguito dell'emanazione della Legge n. 36/1994, la Regione Lazio stabilì, con L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6, che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del S.I.I. la forma del consorzio o della convenzione di cooperazione;

che, in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

che, a seguito di tale scelta istituzionale, l'Ente di governo dell'ATO 2 Roma è un soggetto giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;

che l'Ente di governo dell'ATO 2 Roma è dotato di soggettività giuridica, così come confermato dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;

che la L.R. Lazio n. 9/2017 prevede che la Giunta regionale individui gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico (ABI);

che, con DGR n. 218 dell'8 maggio 2018, la Regione Lazio, sospendendo l'efficacia della DGR n. 56/2018, ha confermato l'attuale assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996, ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;

che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, con Delibera n. 2/00 del 25 luglio 2000, ha approvato il "Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa" nel seguito chiamato semplicemente "Regolamento";

viste

la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnica Operativa (STO) dell'ATO2 Lazio Centrale Roma;

la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;

premesse

che la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma, ex art.1, commi 16 e 47, della Legge 7/4/2014 n.56, subentrando dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;

che l'art 3 del "Regolamento" prevede, tra l'altro, che le attività gestionali, amministrative,



tecniche e contabili-finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della STO ATO2 a mezzo di determinazioni ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione ed annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di bilancio di previsione;

premessi

che la STO non è dotata di struttura legale interna e che la sua costituzione sarebbe in ogni caso anti-economica;

che è pertanto necessario il supporto della Città metropolitana di Roma Capitale e, per essa, della sua Avvocatura, al fine di garantire il patrocinio giudiziale per le liti attive e passive avanti tutti gli organi giurisdizionali nonché l'assistenza per gli affari amministrativi e legali dell'ATO2;

che in attuazione di quanto sopra, si è addivenuti in data 1/1/2015 alla stipula di una Convenzione con l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale (PROT.STO IN 181-15);

che, in base a quanto disposto nell'art.10 delle premesse della suddetta Convenzione, l'Avvocatura *"garantisce il patrocinio giudiziale per le liti attive e passive avanti tutti gli organi giurisdizionali nonché l'assistenza per gli affari amministrativi e legali dell'ATO2"*

che con Decreto della Sindaca metropolitana n.3 del 25/1/2021, che sostituisce la Deliberazione di Giunta Provinciale n.845/34 del 3079/2009 ed il Decreto del Vice Sindaco n. 9 del 2/3/2015 nonché ogni altra disposizione con esso incompatibile, è stato adottato il Regolamento dell'Avvocatura della Città metropolitana;

che il Regolamento, tra l'altro, riconosce e disciplina l'attribuzione al personale legale di ruolo dell'Avvocatura degli onorari relativi ai giudizi conclusi con pronunce favorevoli all'Amministrazione, disciplina applicabile nel rapporto con la STO ATO 2;

che, ai sensi dell'art.8 *Compensi professionali degli Avvocati in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite* del Nuovo Regolamento:

- *gli Avvocati hanno diritto alla corresponsione dei compensi professionali ... in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese;*
- *i compensi sono determinati attraverso la redazione di parcella sottoscritta dall'Avvocato patrocinante e controfirmata dall'Avvocato coordinatore e in caso di vacanza del ruolo dell'Avvocato coordinatore ed in assenza di avvocati dirigenti, le parcelle sono redatte e sottoscritte dall'Avvocato patrocinante, controfirmate dagli Avvocati cassazionisti e vistate dal Dirigente Amministrativo (art.6 comma 4);*
- *la ripartizione dei compensi relativi a sentenze passate in giudicato avviene mensilmente ... tra tutti gli Avvocati in ruolo presso l'Avvocatura metropolitana secondo le seguenti percentuali:*
 1. *agli Avvocati Cassazionisti, Dirigenti e non, i compensi sono attribuiti nella misura complessiva del 70% con quota individuale minima del 17% e massima del 30%. All'Avvocato coordinatore è riconosciuta una quota aggiuntiva del 4% da decurtare, in parti uguali, da entrambe le quote di cui alle lettere a) e b). Ove residuino somme, le stesse andranno ad aumentare la quota di cui alla lettera b);*
 2. *agli Avvocati non cassazionisti, compete la quota restante del 30% ripartita in parti*

uguali, con un limite individuale minimo del 9% e massimo del 20%.

che

1) i) con ricorso rg. n. 195/2019 il Comune di Casaprota ha chiesto al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della determinazione della Regione Lazio n. G07823 del 10/6/2019 avente ad oggetto: "*concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso potabile delle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel Sant'Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei comuni di Frasso Sabino e Casaprota per l'approvvigionamento idrico di Roma Capitale*" nonché degli atti prodromici e successivi; **ii)** nel giudizio sono stati citati e si sono costituiti, oltre alla Regione Lazio, Roma Capitale e Acea ATO2 e l'Ente di Governo dell'Ambito ha svolto atto di intervento ad opponendum giusta ordinanza di autorizzazione della lite n.5009/2019; **iii)** il TSAP con sentenza n.53/2021 ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite; **iv)** l'esito del giudizio è stato comunicato alla STO con nota del 14/04/2021;

2) i) con ricorso rg. n. 196/2019 l'Associazione Postribù ha chiesto al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della determinazione della Regione Lazio n. G07823 del 10/6/2019 avente ad oggetto: "*concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso potabile delle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel Sant'Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei comuni di Frasso Sabino e Casaprota per l'approvvigionamento idrico di Roma Capitale*" nonché degli atti prodromici e successivi; **ii)** nel giudizio sono stati citati e si sono costituiti, oltre alla Regione Lazio, Roma Capitale e Acea ATO2 e l'Ente di Governo dell'Ambito ha svolto atto di intervento ad opponendum giusta ordinanza di autorizzazione della lite n.5009/2019; **iii)** il TSAP con sentenza n.54/2021 ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite; **iv)** l'esito del giudizio è stato comunicato alla STO con nota del 14/04/2021;

che l'Avvocatura, in adempimento a quanto disposto dalla Convenzione in essere, ha trasmesso, rispettivamente,:

i) parcella del 16/11/2021 per euro 8.208,00 relativa al giudizio rg. n. 195/2019

ii) parcella del 16/11/2021 per euro 8.208,00 relativa al giudizio rg. n.196/2019

per complessivi €.16.416,00, entrambe redatte in conformità al vigente Regolamento, in base al valore di riferimento del D.M. Giustizia 10.3.2014 n.55 con abbattimento del 20% ai sensi dell'art.8 comma 3;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione a favore degli Avvocati della Città Metropolitana di Roma Capitale delle su riportate parcelle per un importo complessivo di € 16.416,00 relativo ai giudizi anzidetti;

precisato che, trattandosi di sentenze successive al 01/01/2006, le stesse sono assoggettate all'applicazione delle ritenute previdenziali a carico dei percettori ai sensi dell'art. 1 comma 208 della legge 266/2005, Finanziaria 2006;

considerato



che gli Avvocati cassazionisti in servizio presso l'Avvocatura sono pari a n.3 unità e che gli avvocati non cassazionisti sono pari a n.3 unità;

che, in applicazione del su richiamato art.8 del Nuovo Regolamento dell'Avvocatura, la ripartizione deve essere effettuata come segue:

1. Avvocato cassazionista Avv. *****: 23,33% pari ad €.3.830,40
2. Avvocato cassazionista Avv. *****: 23,33% pari ad €.3.830,40
3. Avvocato cassazionista Avv. *****: 23,33% pari ad €.3.830,40
4. Avvocato non cassazionista Avv. *****: 10% pari ad €.1.641,60
5. Avvocato non cassazionista Avv. *****: 10% pari ad €.1.641,60
6. Avvocato non cassazionista Avv. *****: 10% pari ad €.1.641,60

Preso atto che la spesa di euro € 17.543,10 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	99	SERVIZI PER CONTO TERZI
Programma	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Titolo	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Macroaggregato	2	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI
Capitolo/Articolo	702002/27	ATO2 - SPESE PER LITI E PATROCINI LEGALI
CDR	8409	ATO2 - ATO2
CCA	--	--
Eser. Finanziario	2022	--
Numero		--
Importo	€ 17.543,10	--

Conto Finanziario : S.7.02.99.99.999 - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.

preso atto che

le precedenti somme sono comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei percettori e dell'Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 208 della L. 266/2005, mentre l'Irap è a carico del datore di lavoro per cui la somma totale da liquidare ammonta ad euro 17.543,10

che

la ripartizione con oneri previdenziali e fiscali risulta essere la seguente:

--	--	--	--	--	--



Cognome	Nome	Onorario	Inpdap	Irap	Totale
*****	*****	3.094,03 €	736,37 €	262,99 €	4.093,39 €
*****	*****	3.094,03 €	736,37 €	262,99 €	4.093,39 €
*****	*****	3.094,02 €	736,37 €	262,99 €	4.093,38 €
*****	*****	1.326,01 €	315,59 €	112,71 €	1.754,31 €
*****	*****	1.326,01 €	315,59 €	112,71 €	1.754,31 €
*****	*****	1.326,01 €	315,60 €	112,71 €	1.754,32 €
	totale	13.260,11€	3.155,89€	1.127,10€	17.543,10€

Con un totale di somma da impegnare di 17.543,10 di cui:

€ 13.260,11 di spettanza dei percettori (comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali - a carico dei percettori ai sensi dell'art. 1 comma 208 della L. 266/2005) da corrispondere con i cedolini paga del mese di luglio 2022;

€ 3.155,89 per la quota previdenziale dell'Ente ex. inpdap;

€ 1.127,10 per il versamento dell'imposta IRAP a carico dell'Amministrazione;

che

la somma totale da liquidare ammonta ad € 17.543,10 e trova copertura al Cap.702002 art.27 del Bilancio Previsionale 2022 della STO ATO2;

atteso che

si attesta l'assenza di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 7, c.1, del D.P.R. 62/2013, e in attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da parte del responsabile del procedimento e/o del dirigente precedente;



99	1	7	2	702002/27	8409	.	2022	1886/0
----	---	---	---	-----------	------	---	------	--------

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Massimo Paternostro

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate